



**MARTEDÌ 27 MAGGIO 2008 - 12:24**

*Analisi dell'efficienza fiscale delle strutture societarie con a capo un Trust estero*

di Alberto **Righini**

(in "il fisco" n. 21 del 26 maggio 2008, pag. 1-3789)

-----  
*Le recenti novità interpretative in tema di imposizione dei Trust sono l'occasione per effettuare una valutazione di efficienza fiscale degli assetti societari che attuano il controllo di società operative residenti attraverso Trust esteri. In particolare, attraverso l'analisi delle conseguenze fiscali in sede di distribuzione dei dividendi, cessione delle partecipazioni e successione ereditaria, si valuta la convenienza di questi assetti rispetto a soluzioni alternative quali il possesso diretto o tramite holding (residente o non). L'analisi si conclude con le conseguenze fiscali della devoluzione delle partecipazioni del Trust ai beneficiari, qualora si valuti "l'inefficienza" degli assetti.*  
-----

## **1. Premessa**

Il riconoscimento della soggettività tributaria dei *Trust* nel nostro ordinamento attraverso la loro esplicita inclusione tra i soggetti passivi Ires [\(1\)](#), nonché le norme a corollario di tale inclusione [\(2\)](#), ma soprattutto l'interpretazione ministeriale che con un'ampia [\(3\)](#) circolare [\(4\)](#), è intervenuta sul tema della fiscalità dei *Trust*, sono l'occasione per effettuare una valutazione di **efficienza fiscale** di quegli **assetti societario-partecipativi** che attuano il controllo di società operative residenti attraverso l'utilizzo di *Trusts* esteri.


Trattasi di assetti così pianificati per soddisfare varie finalità. Innanzitutto, sotto il previgente sistema normativo, per garantire la neutralità dei passaggi generazionali in sede successoria, ma anche, sempre ai fini fiscali, per non avere problemi di detenzione all'estero di somme o valori, o, ancora, per evitare il controllo su strutture nazionali o per deconsolidare alcune partecipazioni [\(5\)](#).

A queste finalità, più o meno note, se ne aggiungono altre, riconducibili a motivazioni di ordine civilistico oltre che intrinseche dell'istituto.

La valutazione di efficienza fiscale di queste strutture nel nuovo contesto normativo, le disposizioni in tema di esteroinvestizioni e la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, dovrebbero indurre a valutare l'opportunità di continuare a mantenere queste strutture estere o, eventualmente, adottare soluzioni alternative.

Nel presente articolo, dopo avere richiamato le disposizioni fiscali sui

*Trust* utili all'indagine, ed in particolare quelle inerenti alla residenza fiscale e la determinazione dei redditi del *Trust* e dei suoi beneficiari, si eseguirà la valutazione di efficienza fiscale dell'istituto, quando utilizzato esclusivamente per detenere partecipazioni sociali. Per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile ai *Trust*, evidenziamo che nell'analisi non si è fatto riferimento alle ricostruzioni dottrinali elaborate in passato in assenza di una specifica normativa, poiché nel mutato quadro giuridico, dove la lacuna nell'ordinamento è stata pressoché colmata (6), si è preferito fare riferimento esclusivamente alle recenti interpretazioni ministeriali (7). L'indagine è fatta su una struttura che si ipotizza organizzata secondo lo schema di seguito indicato:



Trattasi del controllo di una società di capitali italiana, realizzato attraverso una partecipazione di controllo detenuta da una Soparfi lussemburghese, controllata a sua volta da una *holding* del '29, le cui partecipazioni sono detenute da un *Trust* estero con beneficiari identificati in persone fisiche residenti. L'ipotesi è ritenuta conforme a quelle più diffuse nella pratica imprenditoriale (8).

La valutazione di efficienza fiscale della sopra indicata struttura sarà fatta mediante l'analisi degli effetti (fiscali) che la stessa genera in sede di distribuzione dei dividendi, cessione delle partecipazioni (plusvalenze) e successione ereditaria, avendo riguardo ad ipotesi comparative che ipotizzano:

- un controllo diretto della società di capitali italiana da parte delle persone fisiche (beneficiarie);
- un controllo indiretto per il tramite di una *holding* residente;
- un controllo indiretto per il tramite di una *holding* estera (Soparfi).

## **2. La residenza fiscale del *Trust***

La qualificazione del *Trust* quale soggetto residente o non residente nello Stato è un passaggio fondamentale al fine di individuare correttamente le disposizioni applicabili nelle varie fasi in analisi. Per la verifica della residenza di un *Trust* si applicano le disposizioni generali fissate nell'art. 73, commi 3-5, del Tuir.

Pertanto, un *Trust* è fiscalmente residente se, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha nel territorio dello Stato:

- la sede legale;

- la sede dell'amministrazione;
- l'oggetto principale dell'attività svolta.

La circ. [n. 48/E](#) del 2007 chiarisce che, "considerando le caratteristiche del *trust*, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale".

Il primo criterio, la **sede dell'amministrazione**, è "utile per i *trust* che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, eccetera). In mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del *trustee*".

Il secondo, l'oggetto principale, è strettamente legato alla tipologia di *Trust*. In particolare se l'oggetto del *Trust* (beni vincolati nel *Trust*) è un patrimonio di natura mobiliare - come nel caso della struttura in esame, dove il *Trust* estero detiene solo una partecipazione in una società di diritto lussemburghese (*holding* del '29) -, per individuare l'oggetto è necessario riferirsi all'"effettiva e concreta attività esercitata".

Pertanto, se l'identificazione dell'oggetto principale dell'attività di un *Trust*, al fine di individuarne la residenza, deve essere fatta, avendo riguardo all'"effettiva e concreta attività esercitata", è plausibile ritenere che sia possibile individuare l'oggetto di un *Trust*, ovvero la sua attività, nella sottostante attività delle società direttamente o indirettamente partecipate.

In presenza di un patrimonio mobiliare costituito da partecipazioni in società *holding*, per l'individuazione dell'oggetto si dovrebbe, quindi, avere riguardo alla composizione del patrimonio della *holding* e, all'interno di esso, al **peso degli investimenti in società operative** [\(9\)](#).

Se l'incidenza di questi investimenti, rispetto al totale delle attività patrimoniali possedute dalla *holding*, è preponderante, è facile identificare l'oggetto della *holding*, e conseguentemente l'oggetto (attività) del *Trust*, con quello delle sue partecipate (anche indirettamente) operative.

Per questa via, l'Amministrazione finanziaria potrebbe attrarre a residenza in Italia un *Trust*, ancorché formalmente estero, quando il suo patrimonio è costituito esclusivamente, o quanto meno prevalentemente, da partecipazioni in società operative residenti, possedute anche in via indiretta.

Per i *Trusts* esteri, istituiti [\(10\)](#) in Stati [\(11\)](#) con i quali non è attuabile lo scambio di informazioni, operano inoltre due presunzioni [\(12\)](#) se:

- "almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti" in Italia;
- successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del *Trust* un'attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l'imposizione di vincoli di destinazione su tali beni.

A queste presunzioni, la circ. n. 48/E affianca, ove compatibile, anche quella sulla c.d. **esterovestizione** ex art. 73, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del Tuir [\(13\)](#). In base a tale norma, salvo prova contraria, sono attratti a residenza nello Stato, le società e gli enti esteri che detengono, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, partecipazioni di controllo in imprese residenti e sono controllate(i), anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o sono amministrate(i) "da un consiglio di

amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato".

In merito, come osservato in dottrina [\(14\)](#), occorre però rilevare i limitati ambiti applicativi della summenzionata presunzione (di esterovestizione) al particolare istituto del *Trust* [\(15\)](#), almeno ricorrendo ad un'interpretazione strettamente letterale della norma [\(16\)](#), e ciò per la normale assenza di amministratori italiani e, soprattutto, per l'impossibilità di realizzare un controllo rilevante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile [\(17\)](#), che come è ben noto richiede una precisa relazione giuridicamente qualificata.

Da quanto finora esposto in tema di residenza dei *Trust* **si deve trarre che**, stante l'indeterminatezza dei criteri utilizzati dal legislatore per la sua attribuzione e la possibile, seppur improbabile, applicazione della normativa sull'esterovestizione, quando il *core business* afferente le partecipazioni in *Trust* è individuato in una società residente, come nella situazione partecipativa in analisi, **esiste il rischio** che il *Trust*, ancorché formalmente estero, sia qualificato come fiscalmente residente in Italia. Pertanto, nelle argomentazioni che seguono, per offrire un'analisi che tenga conto dell'indicato rischio, ove ritenuto rilevante, presenteremo gli scenari considerando il *Trust* estero sia come fiscalmente non residente in Italia che come residente.

### **3. La determinazione dei redditi del *Trust* e dei beneficiari**

Come accennato in premessa, nel nostro ordinamento, è stata riconosciuta un'autonoma soggettività tributaria al *Trust*, attraverso l'inclusione, nell'art. 73 del Tuir, dello stesso tra i soggetti passivi Ires [comma 1, lettere b), c) e d)].

Ai fini della determinazione del reddito conseguito dal *Trust* è necessario distinguere se lo stesso è considerato fiscalmente residente o non residente nello Stato [\(18\)](#). Il *Trust* **residente** sarà tassato sui redditi ovunque prodotti, secondo il principio del *world wide income*, il *Trust* **non residente** solo sui redditi prodotti in Italia. Sempre ai fini della determinazione del reddito è, inoltre, necessario verificare l'oggetto dell'attività esercitata dallo stesso (commerciale o meno). Il reddito del *Trust*, determinato secondo le regole applicabili alla sua diversa tipologia - residente (o non) e commerciale (o non) -, deve essere autonomamente dichiarato dal *Trust* e, se i beneficiari non sono identificati (c.d. *Trust* opachi), è oggetto di autonoma imposizione in capo allo stesso.

Viceversa, se i beneficiari sono individuati (c.d. *Trust* trasparenti), il reddito del *Trust* è imputato e tassato in capo agli stessi [\(19\)](#). L'art. 73, comma 3, del Tuir prevede infatti che "Nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".

Da quanto indicato, ai fini della determinazione e tassazione del reddito del *Trust*, occorre distinguere:

## *Trust non residente*

Se il **Trust** è qualificato non residente, in applicazione dell'art. 23 del Tuir, sarà tassato in Italia solo per i redditi prodotti nello Stato (20).

Per quanto riguarda il trattamento dei **redditi prodotti all'estero dal Trust non residente**, questi sono chiaramente non imponibili in Italia e, quando erogati a beneficiari residenti, sono tassati in capo a quest'ultimi nel momento dell'effettiva percezione (principio di cassa) quale reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir (21).

Ciò, vedremo meglio nell'esemplificazione riportata alle pagine successive, può determinare una forte discriminazione tra l'utilizzo di un *Trust* residente o non residente, soprattutto quando la fonte del reddito da tassare in Italia beneficia di forme di esenzione (si veda tipicamente il caso dei dividendi).

Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei **redditi prodotti in Italia dal Trust non residente** vale quanto segue:

1) nella determinazione del suo reddito (sia che esso eserciti attività commerciale, sia in caso contrario), dovranno essere considerati, ovviamente, solo i redditi prodotti nello Stato, tra i quali:

- i redditi fondiari prodotti dal *trust* in Italia;
- i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (22);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone (o di società di capitali che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir) residenti;
- le *royalties*;

2) questo reddito, così come determinato in capo al **Trust**, è tassato:

- in capo al *trust* stesso, se i beneficiari non sono identificati o ancora non lo sono stati poiché rimessi alla discrezionalità del trustee (c.d. **Trust opaco**);

- in capo ai beneficiari (residenti) (23), se identificati, previa imputazione quale reddito di capitale, ex art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir (24), ove subisca un'imposizione secondo le aliquote personali del soggetto (c.d. **Trust trasparente**) (25). Per quanto riguarda il criterio di imputazione, in deroga alle ordinarie regole dei redditi di capitale, che, come è noto, prevedono un principio di cassa, questi redditi sono imputati ai beneficiari secondo un criterio di competenza e, quindi, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito da parte degli stessi (26). Quest'ultima (l'effettiva percezione), onde evitare una doppia imposizione, è considerata una mera movimentazione finanziaria, ininfluenza ai fini della determinazione

del reddito dei beneficiari. Sulla base dello stesso principio (evitare la doppia imposizione), l'Amministrazione chiarisce, nella circ. n. 48/E, che "i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al *trust* prima della individuazione dei beneficiari (quando il *trust* era "opaco"), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione".

#### *Trust residente*

Se il *Trust* è qualificato come residente, sarà tassato in Italia sui redditi, ovunque prodotti, in applicazione del principio del *word wilde income*.

Come già accennato, per la determinazione dei redditi in capo al *Trust* residente, ai sensi dell'art. 75 del Tuir, occorre distinguere se il *Trust* ha, o meno, per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali. In caso affermativo il reddito del *Trust*, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni della Sezione I, Capo II, del Tuir (27). Diversamente, se il *Trust* residente non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il suo reddito, ai sensi dell'art. 143 del Tuir, è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti, ed è determinato secondo le disposizioni del Capo III del Tuir (28) (29).

Anche in questo caso, il reddito del *Trust* (residente) è determinato in capo allo stesso ed è assoggettato a tassazione:

- in capo al *Trust* stesso, in tutti i casi in cui i beneficiari non sono (o non ancora) identificati (c.d. **Trust opaco**), o quando trattasi di un *Trust* di scopo. Ricordiamo che i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al *Trust*, prima della individuazione dei beneficiari (ovvero quando il *Trust* era opaco), non possono scontare una nuova imposizione quando, una volta che i beneficiari sono stati identificati (ovvero il *Trust* è diventato trasparente), i redditi sono distribuiti a questi ultimi (30);

- in capo ai beneficiari se identificati, **per trasparenza**, dove sono tassati, se persone fisiche residenti o non residenti (31), come reddito di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir, secondo le aliquote personali del soggetto. In questo caso, la successiva percezione dei flussi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito degli stessi.

Per i redditi prodotti all'estero dal *Trust* residente, e ivi tassati in via definitiva, è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 165 del Tuir, che spetta al *Trust* stesso in caso di *Trust* opaco, o ai singoli beneficiari, in proporzione al reddito imputato, in caso di *Trust* trasparente (32).

#### 3.1. Situazioni distorsive in ambito comunitario

L'assetto normativo che disciplina l'imposizione dei *Trust* (e dei suoi beneficiari) sopra esposto, in ambito comunitario, fa emergere alcune

situazioni distorsive, poiché determina una disparità di trattamento fiscale tra i *Trust* residenti e quelli non residenti.

In altri termini questa diversità di trattamento, può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea perché, non garantendo parità di trattamento tra i *Trust* interni e quelli stranieri (e quindi anche quelli comunitari), altera i meccanismi concorrenziali. Gli operatori possono essere, infatti, indotti a scegliere veicoli d'investimento residenti (*Trust*), in luogo di quelli stranieri (comunitari), poiché i primi hanno un trattamento fiscale che, nell'assetto normativo attuale, risulta meno oneroso.

Alcune esemplificazioni renderanno quanto affermato più chiaro.

Si consideri, ad esempio, un **Trust residente opaco** che individua successivamente i beneficiari. Poiché i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al *Trust*, prima della individuazione dei beneficiari (ovvero quando il *Trust* era opaco), non possono scontare una nuova imposizione quando, una volta che i beneficiari sono stati identificati (ovvero il *Trust* è diventato trasparente), sono distribuiti a quest'ultimi, si ha che in capo ai beneficiari tali redditi sono esenti. Diversamente, se lo stesso reddito estero è conseguito da un **Trust non residente opaco**, quando questo è distribuito ai beneficiari residenti (sempre dopo che questi sono stati individuati) subisce una tassazione integrale, in capo agli stessi, quale reddito di capitale. In altri termini, su un reddito erogato di 100 da un **Trust**, se questo è **residente**, il beneficiario non paga imposte, poiché il reddito non concorre alla formazione del suo reddito imponibile, mentre se il **Trust** è **non residente** il beneficiario vi pagherà le imposte in quanto tale reddito concorre alla formazione del suo reddito imponibile (*Tavola 1*) [\(33\)](#).

*Tavola 1*

**Tassazione in capo al beneficiario del reddito estero  
erogato per il tramite di Trust opaco residente o non residente**

	Reddito distribuito	Tassazione sul beneficiario	PF residente
trust residente opaco	100		---
trust non residente			
opaco	100		---

L'incongruenza forse emerge nella sua massima espressione se si considera quello che si verifica quando dei beneficiari residenti ricevono dei dividendi esteri per il tramite rispettivamente di un *Trust* residente trasparente, un *Trust* residente opaco ed un *Trust* non residente.

In particolare si avrà che, nel caso di *Trust* residente (opaco o trasparente), la tassazione è tra l'1,36% ed il 2,15%, mentre è piena (aliquote Irpef da 23% a 43%) in caso di *Trust* non residente (*Tavola 2*).

Tavola 2

**Tassazione del reddito estero  
erogato per il tramite di Trust opaco residente o non residente**

	Reddito estero dividendi	Tassazione sul trust	Tassazione sul beneficiario PF residente
trust residente trasparente	100	---	da 1,15% a 2,15% (34)
trust residente opaco	100	1,36% (35)	Nulla al momento della erogazione
trust non residente opaco	100	estera da verificare	da 23% a 43% (36)

#### 4. Valutazione di efficienza

Come accennato in premessa, la valutazione di efficienza fiscale della struttura partecipativa con a capo il *Trust* estero è fatta mediante l'analisi degli effetti (fiscali) che la stessa genera in sede di distribuzione dei dividendi, cessione delle partecipazioni (plusvalenze) e successione ereditaria, avendo riguardo a ipotesi comparative che ipotizzano:

- un controllo diretto della società di capitali italiana da parte delle persone fisiche;
- un controllo indiretto per il tramite di una *holding* residente;
- un controllo indiretto per il tramite di una *holding* estera (attuale Soparfi).

##### 4.1. Distribuzione dei dividendi e realizzo di plusvalenze

###### **Struttura attuale**

Nella struttura in esame l'imposizione dei dividendi, in capo alle persone fisiche residenti in Italia e beneficiarie del flusso per il tramite del *Trust*, è differenziata in ragione della residenza in Italia, o meno, del *Trust* estero.

Da quanto visto nel paragrafo 3, se il *Trust* estero è qualificato come **residente in Italia**, determinerà il proprio reddito facendo concorrervi anche i redditi non prodotti in Italia. Nel caso in esame, quindi, i dividendi corrisposti dalla *holding* del '29 concorreranno alla determinazione del reddito del *Trust* nella misura del 5% (37). Il reddito del *Trust* è imputato per trasparenza (e competenza) ai beneficiari persone fisiche residenti, ove è tassato quale reddito di capitale nella misura massima del 2,15% (38) (39).

Se, viceversa, il *Trust non è residente*, poiché è tassato solo sui redditi prodotti nel territorio, ed il dividendo in esame non lo è, non ha redditi da

dichiarare in Italia. Quando i beneficiari percepiscono i dividendi dal *Trust* dovranno dichiararli quali reddito di capitale. In questo caso, poiché il reddito non è determinato dal *Trust* in Italia, il percettore-beneficiario non beneficia dell'imponibilità limitata al 5%, poiché deve tassare integralmente quanto ricevuto, senza tenere in considerazione il rischio di una doppia imposizione, se il *Trust* ha già scontato all'estero imposte.

La situazione, come già accennato, crea una situazione di discriminazione tra l'utilizzo di un *Trust* residente e un *Trust* non residente, che in ambito comunitario, per consolidato orientamento, anche giurisprudenziale, dovrebbe ritenersi inammissibile.

Analoga situazione (ed imposizione) si determina in sede di **cessione della partecipazione italiana** da parte della *holding*. Tale cessione non determina materia imponibile per le società lussemburghesi, dove la cessione avviene in regime di *pex* mentre il flusso di reddito, che arriva al *Trust* come dividendo e viene poi distribuito dallo stesso alle persone fisiche italiane, subisce sempre l'imposizione sopra indicata, differenziata in ragione della residenza fiscale del *Trust*.

#### Ipotesi alternative

Con riguardo alle situazioni comparative, e quindi, nel caso la partecipazione nella società operativa italiana sia detenuta esclusivamente per il tramite diretto delle persone fisiche o per il tramite di una *holding* italiana o estera, in sede di distribuzione dei dividendi e realizzo di plusvalenze si ha rispettivamente:

##### Possesso diretto delle persone fisiche [\(40\)](#)

In questo caso la tassazione dei dividendi erogati dalla società alle persone fisiche subisce una tassazione differenziata a seconda che la partecipazione si qualifica o meno [\(41\)](#). Nel primo caso (partecipazione qualificata) i dividendi sono tassati con aliquota Irpef ordinaria sul 40% degli stessi (quindi la massima aliquota applicabile è il 17,20%, pari al 43% del 40%). Se, invece, le partecipazioni sono non qualificate si ha un'imposizione con ritenuta d'imposta del 12,50% [\(42\)](#).

Nel caso di cessione delle partecipazioni, le plusvalenze sono tassabili in capo alle persone fisiche in analoga misura, quindi con il distinguo sulla tipologia (qualificata o meno) della partecipazione alienata.

##### Possesso indiretto per il tramite di una holding italiana

In questo caso i dividendi sono imponibili in capo alla *holding* italiana nella misura del 5%. L'aliquota massima applicabile sarà pertanto dell'1,37%. In sede di successiva distribuzione al socio (persona fisica residente) i dividendi scontano l'imposizione indicata nel precedente punto (12,50% per le partecipazioni non qualificate e massimo 17,20% per quelle qualificate).

Analoga tassazione (sul 5%) si ha in capo alla *holding* in sede di eventuale realizzo della partecipazione ove la plusvalenza abbia i requisiti *pex* (ex art.

87 del TUIR). Successivamente la distribuzione del relativo dividendo, subisce sempre la tassazione sopra indicata (12,50% per le partecipazioni non qualificate e massimo 17,20% per quelle qualificate).

Possesso indiretto per il tramite di una holding estera (Soparfi)

Se si ipotizza una struttura in cui il controllo si fermi alla sola Soparfi (43), si ha che il dividendo della società italiana, corrisposto alla Soparfi in Italia, non subisce tassazione in uscita perché in c.d. regime madre-figlia, ma quando rientra in Italia, distribuito a sua volta dalla Soparfi ai soci persone fisiche residenti, subisce sempre la tassazione di cui ai punti precedenti (12,50% per le partecipazioni non qualificate e massimo 17,20% per quelle qualificate).

Poiché in Lussemburgo i dividendi in uscita subiscono un'imposizione convenzionale del 15% e la tassazione del 12,50%, per le partecipazioni non qualificate, è un'imposta sostitutiva, alla quale non è possibile detrarre alcun credito per imposte pagate all'estero, ne deriva che, nel caso di socio non qualificato, la tassazione complessiva sarà la somma tra il 15% ed il 12,50% (quest'ultimo sul netto frontiera) (44), mentre, nel caso di socio qualificato, la tassazione massima complessiva sarà del 17,20% poiché in questo caso è consentito il recupero delle imposte assolute all'estero per il tramite del credito d'imposta.

Evidenziamo, però, che quest'ultima ipotesi di controllo diretto tramite una holding estera (Soparfi) comporta il rischio che la società straniera sia considerata fiscalmente residente in Italia in applicazione della norma sulla c.d. esterovestizione di cui all'art. 73, comma 5-bis, del Tuir, in base alla quale, ricordiamo, si presumono residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, gli enti che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali residenti e sono a loro volta controllate da soggetti residenti (45).

Pertanto, quest'ultima soluzione di detenere società operative residenti per il tramite di holding estere, se non giustificata da altre ragioni estranee a quelle fiscali, non si considera opportuna, ed in ogni caso dovrebbe essere valutata anche tenendo conto del sopra indicato rischio<sup>46</sup>.

Volendo esemplificare quanto finora indicato, ipotizzando la distribuzione di un **dividendo di 100** da parte della società operativa italiana, le persone fisiche a fronte della tassazione esaminata percepiranno:

Tavola 3

**Tassazione complessiva sul dividendo erogato dalla società operativa e percepito dalle persone fisiche residenti per il tramite di:**

	Trust residente	Trust non residente	diretta mente	Holding residente	Holding estera (Soparfi)
Partecipazione					

qualificata	2,15%	43% (47)	82,80	81,43	82,80	
			17,20%	1,37%+17,20%	17,20%	
Partecipazione						
non qualificata	2,15%	43% (48)	87,50	86,13	72,50	
			12,50%	1,37% + 12,50%	15% + 12,50%	

---

## 4.2. Successione

### Struttura attuale

Nella struttura attuale, in cui il vertice della piramide del controllo è costituito dal *Trust* estero, non si configurano eventi successori. Ricordiamo infatti, come accennato in premessa, che tali assetti sono stati realizzati anche al fine di non rendere applicabili le imposte di successione. In particolare i beni del *Trust* costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica, sia rispetto a quello del disponente (*settlor*) che del *trustee*, pertanto le relative vicende prescindono dagli "eventi" personali di entrambe le figure.

#### Ipotesi alternative

Nelle ipotesi alternative, indagate nel precedente paragrafo (detenzione diretta o tramite *holding* italiana o estera) ai fini successori, si determina la stessa situazione, sia che le partecipazioni siano detenute direttamente dalle persone fisiche o che siano detenute indirettamente da una *holding* italiana o estera.

La circostanza, infatti, che i beni oggetto di successione siano le azioni della società di capitali operativa o le azioni della *holding* residente o non residente, è influente ai fini dell'imposta, poiché il principio di territorialità della stessa impone che, se il defunto è residente nel territorio dello Stato, l'imposta è dovuta sui beni e diritti ovunque esistenti nel mondo (e, quindi, sia per le partecipazioni italiane che estere) (49), sebbene, come già indicato, l'ipotesi della detenzione per il tramite della sola *holding* estera (Soparfi) dovrebbe essere sconsigliabile per la normativa sulla esterovestizione, sempre che le giustificazioni sottostanti la struttura non siano meramente fiscali e la prova contraria sia di facile esplicazione.

In particolare, in caso di morte del proprietario delle azioni, sono dovute dagli eredi le imposte di successione (50), commisurate al grado di parentela esistente tra gli eredi e il defunto.

Per i parenti più stretti - coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle - è prevista una franchigia di diverso importo, che riduce la base imponibile oggetto di tassazione (51). Le aliquote e franchigie attualmente vigenti sono:

- 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta (52), sul valore eccedente 1.000.000 di euro (da calcolare per ciascun erede);
- 6%, per fratelli e sorelle, sul valore eccedente 100.000 euro (da

calcolare per ciascun erede);

- **6%**, per gli altri parenti fino al quarto grado (53), affini in linea retta (54), affini in linea collaterale fino al terzo grado (55), sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia);

- **8%**, per le altre persone, senza alcuna franchigia.

Il valore imponibile delle partecipazioni ereditate è determinato sulla base del valore del patrimonio netto della società (56) alla data di apertura della successione e risultante dall'ultimo bilancio pubblicato (57), tenuto conto dei mutamenti sopravvenuti (58).

Evidenziamo, però, che la successione può avvenire anche **in esenzione da imposta** se:

- i destinatari del trasferimento sono il coniuge o i discendenti del defunto (59); e

- grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquistano o integrano il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società (60); e

- i beneficiari del trasferimento della partecipazione mantengono il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (in caso contrario, si decade dal beneficio). L'impegno deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatori) nella dichiarazione di successione (o nell'atto di donazione).

Tavola 4

Imposte di successione o donazione sul trasferimento <i>mortis causa</i> di azioni o quote sociali:			
Trasferimenti realizzati per successione o donazione a favore:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• del coniuge;</li> <li>• o di parenti in linea retta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• altri parenti fino al 4° grado;</li> <li>• o di affini in linea retta;</li> <li>• o di affini in linea collaterale fino al 3° grado</li> </ul>	• tutti gli altri soggetti
Imposta di successione	4%	6%	8%
Franchigia	1.000.000 euro	100.000 euro per fratelli	

Tavola 5

Tassazione delle azioni di società residenti (o non residenti) in sede di successione possedute per il tramite di:				
	<i>Trust</i>	direttamente	<i> Holding residente</i>	<i> Holding estera</i>
Partecipazione qualificata		Esente	Esente	Esente
o		oppure	oppure	oppure
non qualificata	-	4% - 6% - 8% in base al rapporto intercorrente tra <i>de cuius</i> ed erede	4% - 6% - 8% in base al rapporto intercorrente tra <i>de cuius</i> ed erede	4% - 6% - 8% in base al rapporto intercorrente tra <i>de cuius</i> ed erede

## 5. Conclusioni

Dopo l'analisi degli effetti fiscali, che emergono nei vari momenti in cui

si può caratterizzare la gestione del pacchetto partecipativo (distribuzione di dividendi, realizzo di plusvalenze e successione), si può trarre la conclusione che la struttura societaria, organizzata come da ipotesi con al vertice il *Trust* estero, non è da ritenersi sempre efficiente. Si è visto infatti che, se il *Trust* è qualificato non residente nello Stato, in sede di distribuzione dei dividendi e realizzo di plusvalenza, si determina una tassazione piena, quale reddito di capitale, dei flussi erogati dal *Trust* ai beneficiari secondo le aliquote personali di ciascuno [\(61\)](#).

La circostanza dell'irrilevanza impositiva in sede successoria nell'assetto in essere, risulta ridimensionata in quanto si è visto che, anche nelle ipotesi alternative di possesso diretto o indiretto delle partecipazioni, a determinate condizioni, si può ottenere un regime di esenzione da imposta che, peraltro, in ambito familiare non appare così oneroso.

In presenza di una struttura giudicata inefficiente, ovvero se il *Trust* estero è qualificato come non residente, se, alle osservazioni di ordine fiscale appena viste, si aggiungono ulteriori considerazioni, non solo prettamente fiscali, quali:

- il risparmio dei costi amministrativi per la catena estera;
- evitare i rischi dell'applicazione della normativa sulle esteroinvestizioni;
- una maggiore tranquillità circa altre presunzioni di elusione fiscale;
- un'immagine del gruppo "più limpida";

se ne può concludere per l'opportunità di un *check up* di queste strutture, pianificate, come già detto, in un differente contesto normativo che si ritiene oggi non più significativo.

## 6. Le soluzioni alternative

Se le valutazioni complessive della struttura, comprese quelle volte a definire o meno la residenza fiscale del *Trust* estero, dovessero concludere per una inefficienza della stessa, e si volesse intervenire, si potrebbe pensare ad uno "smantellamento" della stessa.

Tralasciando l'analisi delle possibili operazioni che devono essere realizzate per accorciare la catena di controllo (ovvero fusioni, liquidazioni, trasferimenti e trasformazioni, cessioni delle società intermedie lussemburghesi), focalizziamo l'attenzione sulla fase finale dell'operazione di "smantellamento" che consiste nella devoluzione dei beni del *Trust* (partecipazioni) ai beneficiari residenti.

Ai fini dell'imposizione indiretta, la "**devoluzione**" dei beni del *Trust* ai beneficiari non dovrebbe dare luogo ad imposizione, e ciò sia nel paese estero di residenza del *Trust*, salvo eventuale diversa verifica nell'ordinamento estero, che in Italia. Nell'analisi che segue non si dà conto della residenza fiscale del *Trust* che devolve il patrimonio, perché non significativa. Infatti, se in linea di principio sia le donazioni fatte da un *Trust* residente che da un *Trust* non residente (a beneficiari residenti) sono territorialmente rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 55 del D.Lgs. n. 346/1990, in sede di devoluzione dei beni ai beneficiari, l'imposta non si applica in ogni caso perché ciò che è

rilevante è il conferimento dei beni del disponente nel *Trust* (62).

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, il non assoggettamento all'imposta di donazione (63) è affermato dall'Amministrazione nella circ. [n. 48/E](#) del 2007 dove espressamente si dice che "La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in *trust* non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non scontrerà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione".

Per l'Amministrazione, nel rispetto del dettato normativo, è il momento iniziale di **costituzione del vincolo** ad essere rilevante ai fini impositivi (64) poiché il *Trust* è visto come un *rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria* ove si collegano tutte le vicende (istituzione, donazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo).

Ricordiamo che, prima di questa interpretazione ministeriale, l'opinione prevalente in dottrina, in materia di fiscalità indiretta dei *Trusts*, andava in direzione diametralmente opposta, nel senso che si riteneva neutrale il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* e si dava, invece, rilevanza alla successiva fase di devoluzione dei beni ai beneficiari. Per quanto riguarda, poi, la tipologia di imposta a cui assoggettare l'atto, se vi era concordia in merito all'applicabilità dell'imposta di successioni, quando il *Trust* era costituito con testamento (*mortis causa*), si rilevavano due differenti impostazioni dottrinali, quando lo stesso era costituito per atto tra vivi (*inter vivos*). La prima si fondava sull'applicabilità dell'imposta di registro, la seconda sull'applicabilità dell'imposta di donazione (65).

L'attuale soluzione di assoggettare ad imposizione il solo conferimento iniziale, peraltro da alcuni criticata (66), può trovare una sua giustificazione, oltre che nella motivazione, esplicitamente fornita dall'Amministrazione stessa, ovvero nel disegno unitario dell'istituto, anche in un'ottica antielusiva e di efficienza del meccanismo di funzionamento dell'imposta. Assolvere, in sede di conferimento anziché di devoluzione, evita usi strumentali dell'istituto, laddove lo stesso sia utilizzato per realizzare mere donazioni. Infatti, se l'imposta fosse dovuta in sede di devoluzione, per realizzare una donazione si potrebbe ricorrere allo "schermo" del *Trust* per eludere la relativa imposta, o meglio per procrastinarne il versamento a tempo indeterminato. In questo caso, poiché nulla osta a che i beni permangano sempre all'interno di un *Trust* (e magari si succedano invece i beneficiari), si potrebbero realizzare di fatto donazioni senza che venga mai assolta l'imposta.

Nei *Trusts* con beneficiario, per l'Amministrazione la costituzione del vincolo di destinazione deve avvenire, fin dall'origine, a favore del beneficiario poiché espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale. In conseguenza dell'unità del rapporto, il secondo passaggio dei beni (*trustee*-beneficiari), ovvero "la devoluzione", non è imponibile.

Pur tuttavia si deve tener conto che alcuni possano obiettare che il

ragionamento che l'Amministrazione finanziaria fa, per escludere l'imposizione in sede di devoluzione dei beni ai beneficiari poggia sul presupposto del pagamento iniziale delle imposte di donazione all'atto della segregazione dei beni in *Trust* (67). Cosicché, se le imposte non sono state assolte (68), ipotesi non presa in considerazione dall'Amministrazione (69), la non imponibilità della successiva devoluzione ai beneficiari, non dovrebbe essere riconosciuta.

Questo perché, seguendo la teoria dell'atto unitario, una tassazione (prima o dopo) dovrebbe, comunque, sussistere e se questa non è avvenuta al momento di segregazione dei beni in *Trust*, si dovrebbe in ogni caso individuare, all'interno delle vicende del rapporto, un momento rilevante ai fini impositivi.

Sempre seguendo questo ragionamento, a questo punto le vie percorribili potrebbero essere due.

Una prima, più fragile, individuerrebbe il momento impositivo in sede di devoluzione dei beni ai beneficiari, ed una seconda, maggiormente vicina al dettato normativo ed all'impostazione seguita dall'Amministrazione finanziaria, lo riferirebbe alla segregazione già fatta richiamando conseguentemente ad imposizione l'originario atto dispositivo (70), a suo tempo non tassato.

La prima impostazione, che come dicevamo pone a tassazione la devoluzione ai beneficiari, è meno convincente, tenuto conto del dettato normativo e dell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria stessa, perché dà rilevanza impositiva al momento (prevedibilmente) finale del rapporto (la devoluzione dei beni) e non, invece, a quello iniziale (segregazione) così come richiesto dalla norma, nel momento in cui la stessa parla di soggezione ad imposta "sulla costituzione di vincoli di destinazione" (71).

La seconda, invece, appare maggiormente rispettosa del dettato normativo e delle linee interpretative ministeriali; pur tuttavia, in questo caso, si dovrà tener conto dei termini prescrizionali per l'applicazione della stessa: infatti se, per rispettare la logica dell'istituto, il momento impositivo rilevante deve essere necessariamente quello dell'originaria segregazione dei beni in *Trust*, e, nel frattempo, i termini per un eventuale accertamento sono scaduti, è chiaro che di fatto l'imposta, anche se non originariamente versata, non può essere più considerata dovuta.

Pur avendo fatto cenno, per una maggiore completezza, in termini di valutazione dei rischi fiscali derivanti da uno smantellamento del *Trust*, a queste possibili obiezioni, rispetto alla non tassabilità della devoluzione come prevista nella circolare, si deve constatare la loro non applicabilità (72) e la conseguente utilizzabilità del ragionamento sviluppato dalla circolare ministeriale, anche in assenza di tassazione in sede di segregazione.

---

#### Note:

(1) Attraverso una apposita integrazione all'art. 73, comma 1, del Tuir, l'art. 1, comma 74, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha espressamente annoverato i *Trust* tra i soggetti passivi Ires. In particolare, distinguendo a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il *Trust* è assimilato:

- agli enti commerciali residenti, se ha per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di attività commerciali, art. 73, comma 1, lettera b), del Tuir;

- gli enti non commerciali residenti, se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir;

- agli enti non residenti, se ha residenza fiscale all'estero, art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir.

(2) Ci riferiamo tra l'altro alle disposizioni in tema di residenza dei *Trust*, di determinazione dei redditi del *Trust* e dei beneficiari, di imposizione indiretta.

(3) Ma certo non esaustiva, anche forse per la natura poliedrica dell'istituto che si presta ad assumere forme diversissime e conseguentemente sfugge da categorizzazioni assolute.

(4) Circ. [n. 48/E](#) del 6 agosto 2007 (in "*il fisco*" n. 31/2007, fascicolo n. 2, pag. 4436), completata per quanto riguarda l'imposizione indiretta dalla circ. [n. 3/E](#) del 22 gennaio 2008 (in "*il fisco*" n. 5/2008, fascicolo n. 1, pag. 829).

(5) Ad esempio per evitare i vincoli *antitrust*, come nella relativamente recente operazione conclusa da Telecom Italia S.p.a., che ha deconsolidato le proprie partecipazioni in Brazil Telecom, detenute tramite Telecom Italia International N.V., A. Grassani, *Telecom al riassetto in Brasile*, in "Il Sole-24 Ore" dell'8 ottobre 2007, pag. 31; *Un "blind trust" per Brazil Telecom*, in "Il Sole-24 Ore" del 10 ottobre 2007, pag. 37; *Via libera dall'Authority al trust su Brazil Telecom*, in "Il Sole-24 Ore" del 19 ottobre 2007, pag. 5.

(6) Vedremo, nel corso della trattazione, che permangono tuttavia ambiti nei quali, per il corretto inquadramento di alcune situazioni, evidentemente non esplicitamente regolate, occorre ancora fare ricorso a processi interpretativi. Questi ultimi risultano oggi, però, agevolati alla luce dei principi enunciati nella prassi amministrativa che sono idonei a guidare sia i professionisti che l'Amministrazione stessa nell'inquadramento delle numerose questioni che emergono nella pratica.

(7) Circ. [n. 48/E](#) del 2007 e [n. 3/E](#) del 2008. Si veda sull'argomento, A. Montesano, *Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008: Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai negozi fiduciari*, in "*il fisco*" n. 14/2008, fascicolo n. 2, pag. 2590; M. Manca, *Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 - Intestazione fiduciaria e imposta sui vincoli di destinazione*, in "*il fisco*" n. 9/2008, fascicolo n. 1, pag. 1541.

(8) Lo schema esemplificato, che è tra i più diffusi nella pratica, è strutturato in maniera tale che il controllo della società operativa residente sia esercitato da parte di una società europea così da beneficiare del regime di esenzione dei dividendi (direttiva madre-figlia). La controllante europea è, a sua volta, controllata da una *off shore* della stessa nazionalità. In questo modo, il passaggio dei dividendi alla controllante *off shore* non subisce ritenute, poiché non c'è applicazione dei Trattati. Un'impostazione della catena partecipativa, così come delineata, consente di esentare da tassazione tutti i passaggi dei dividendi. Strutture con effetti analoghi sono realizzate anche ricorrendo ad *holding* olandesi, controllate da *off shore* localizzate nelle Antille Olandesi, o da altre strutture che abbiano un trattamento convenzionale favorevole con una particolare *off shore*.

(9) Eventualmente risalendo nella catena partecipativa.

(10) Sul concetto di "istituzione" e i dubbi di significato per l'applicazione pratica sollevati dalla dottrina, si veda R. Rizzardi-R. Lugano-E. Simonelli, *La disciplina fiscale del Trust dopo la finanziaria 2007 ed i recenti chiarimenti ministeriali*, in "Rivista dei dottori commercialisti", 5, 2007, nota 21.

(11) Come indicato nella circ. n. 48/E del 2007 trattasi dei seguenti Paesi: "Albania; Algeria; Argentina; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Belgio; Bielorussia; Brasile; Bulgaria; Canada; Cina; Corea del Sud; Costa d'avorio; Croazia; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; India; Indonesia; Irlanda; Israele; Jugoslavia; Kazakistan; Kuwait; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Singapore; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti; Sud Africa; Svezia; Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria; Venezuela; Vietnam; Zambia".

(12) Come chiarito dalla circ. n. 48/E del 2007, le presunzioni sono relative poiché sussiste sempre "la possibilità per il contribuente di dimostrare l'effettiva residenza fiscale del *Trust* all'estero".

(13) Sul punto la circolare afferma che "Ove compatibili, anche le disposizioni in materia di esterovestizione delle società previste dall'art. 73 del Tuir, commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai *trust* ed in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella *white list*, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui all'art. 73, comma 3, del Tuir nella versione emendata dalla finanziaria 2007".

(14) Assonime, circ. n. 67/2007, paragrafo 3.3., nota 44.

(15) P. Ferraretti-M. Piazza, *Trust, trasparenza decisiva*, in "Il Sole-24 Ore" del 10 agosto 2007, pag. 25, ritengono che la presunzione di esterovestizione, prevista dall'art. 73, commi 5-bis e 5-ter, sia applicabile solo quando la gestione di fatto del *Trust* sia fatta da residenti, dato che l'ulteriore requisito che sia sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sarebbe impossibile in un *Trust*.

(16) Per adattare al *Trust* la presunzione di cui all'art. 73, comma 5-bis del Tuir, si dovrebbe "allargare" l'interpretazione della nozione di controllo prescindendo, quindi, da un'interpretazione strettamente letterale. Sempre nell'ipotesi in cui ciò sia ritenuto ammissibile, anche in considerazione dell'incidenza della disposizione in esame sulla sfera giuridica privata. In ogni caso, anche ove fosse ritenuto ammissibile ricorrere ad un'interpretazione estensiva di "controllo", tale per cui si possa far rientrare nel perimetro della presunzione anche quelle situazioni in cui sussiste una sostanziale possibilità di indirizzare le scelte gestionali del patrimonio segregato, come, ad esempio, nel caso in cui l'ampiezza e l'incidenza dei poteri del *settlor* sia determinante, si dovrebbe negare l'automatismo della disposizione e far ricadere sull'Amministrazione l'onere di provare la sostanziale situazione di "controllo".

(17) Art. 2359 del codice civile (Società controllate e società collegate):  
"Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

(18) Per una trattazione generale della fiscalità diretta del *Trust* si veda A. Mauro, *La fiscalità diretta del Trust alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*, Schede di aggiornamento Eutekne, 8-9/2007, pag. 1485, nonché, per cenni sulle ricostruzioni dottrinali precedenti all'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento, si veda, Documento Aristeia n. 82/2007. Ci limitiamo a ricordare in questa sede che il dibattito spaziava tra il ritenere imponibile il reddito, alternativamente, in capo al *Trust*, in capo al *trustee*, in capo ai beneficiari finali o in capo al disponente stesso.

(19) Quanto all'accezione di "beneficiario individuato" la circ. n. 48/E chiarisce che deve trattarsi del soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. In particolare l'Agenzia chiarisce che "È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza".

(20) In dipendenza dell'attività esercitata, il *Trust* non residente è assimilato agli enti commerciali non residenti o agli enti non commerciali non residenti. Quanto alla determinazione del reddito, in entrambi i casi, in applicazione delle norme di cui agli artt. 151 e 153 del Tuir, il reddito complessivo "è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva" ed ancora "si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f)".

(21) Potremmo, pertanto, dire che i redditi di un *Trust* non residente con beneficiari identificati (residenti) sono imputati in capo agli stessi per trasparenza (quindi per competenza), se prodotti nello Stato, in caso contrario (non prodotti nello Stato), sono imputati al momento dell'effettiva percezione (quindi per cassa).

(22) Ad eccezione di quelle derivanti:

- dalla cessione di partecipazioni non qualificate quotate, ovunque

detenute;

- dalla cessione di attività di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir (ad esempio, titoli non rappresentativi di merci, valute, metalli preziosi, quote di partecipazione in OICVM);

- da operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Tuir (contratti derivati, eccetera) realizzate nei mercati regolamentati.

(23) Questa riqualificazione *ex lege* del reddito erogato dal *trust* come reddito di capitale (da qualunque fonte provenga) fa sì che il *trust* non residente possa imputare per trasparenza i redditi prodotti in Italia ai soli beneficiari residenti. Infatti il reddito di capitale, imputato ai beneficiari, poiché è corrisposto da un *Trust* non residente, si considera sempre non prodotto in Italia [ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del Tuir]; pertanto, il beneficiario non residente non è soggetto ad obblighi d'imposta in Italia per mancanza del requisito di territorialità. Chiaramente, in tal senso, il paragrafo 4.1 della circ. [n. 48/E](#) del 2007. Ciò vuol dire che un *Trust* non residente che produce redditi in Italia (ad esempio: percepisce dividendi da società residenti in Italia, detiene immobili in Italia) se ha beneficiari non residenti, pur potendosi considerare trasparente, in realtà non lo è.

Alcuni Autori non ritengono ammissibile ciò, affermando che "non può essere seriamente prospettata la non imponibilità in capo al beneficiario non residente dei redditi fondiari, derivanti da immobili siti nel territorio dello Stato, sol per il fatto che essi siano qualificati come redditi di capitale", G. Frasoni, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in "Rivista di diritto tributario", 2007, pagg. 227 e seguenti.

Se si ritiene condivisibile la posizione dell'Amministrazione, per cui con *trust* non residenti e beneficiari non residenti il meccanismo di "imputazione per trasparenza" non opera, per evitare "salti d'imposta" sui redditi prodotti in Italia, si dovrebbe considerare il *trust* come opaco, cosicché le imposte sono assolte in capo allo stesso.

(24) Il riferimento è ai soli beneficiari residenti, poiché, trattandosi di reddito di capitale corrisposto da un soggetto non residente (*Trust*), lo stesso non si considera prodotto in Italia ai sensi dell'art. 23, lettera b), del Tuir. Pertanto tale reddito di capitale non è imponibile in Italia se percepito da un soggetto non residente. In tal senso anche la circ. [n. 48/E](#) del 2007, paragrafo 4.1.

(25) Nel *trust* misto, parte del reddito è imputata ai beneficiari e parte rimane nel *trust* stesso ove è oggetto di autonoma imposizione.

(26) Esplicitamente in tal senso la circ. [n. 48/E](#) del 2007, paragrafo 4.

(27) Titolate, *Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti*.

(28) Titolate, *Enti non commerciali residenti*.

(29) In sede di imputazione ai beneficiari, la riqualificazione *ex lege* in reddito di capitale, indipendentemente dalla reale natura dei redditi in capo al *Trust*, determina una distorsione e, in alcuni casi, un inasprimento impositivo. A. Mauro, *La fiscalità diretta del Trust*, cit. paragrafo 5.5. Sul punto, si veda, anche G. Frasoni, *La disciplina dei trust nelle imposte dirette*, cit. Osservazioni critiche su questa riqualificazione dei redditi sono

proposte anche da M. Cantillo, *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, in "Rassegna tributaria" n. 4/2007, pag. 1053.

[\(30\)](#) Circ. [n. 48/E](#) del 2007, paragrafo 4.

[\(31\)](#) In questo caso il *Trust* residente, a differenza di quello non residente, imputa per trasparenza i propri redditi sia ai beneficiari residenti che a quelli non residenti. Infatti, come chiarito dalla circ. n. 48/E, paragrafo 4.1 "il reddito attribuito al beneficiario non residente, viene tassato in Italia: trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente, infatti, lo stesso si considera prodotto in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del Tuir".

[\(32\)](#) Circ. [n. 48/E](#) del 2007, paragrafo 4.

[\(33\)](#) Se il reddito distribuito dal *Trust* estero origina da redditi prodotti in Italia, su cui quindi il *Trust* estero ha assolto le imposte - trattasi peraltro di casi marginali ed in ogni caso che non interessano il caso in esame nel presente articolo dove i redditi sono prodotti all'estero - alcuni potrebbero sostenere, in base ai principi generali dell'ordinamento che vietano la doppia imposizione e al quale si richiama anche la circ. n. 48/E, che su tali redditi i beneficiari non debbono pagare imposte nello Stato, in analogia a quanto previsto per i *Trust* residenti opachi.

[\(34\)](#) In applicazione dell'aliquota Irpef minima del 23% e massima del 43% sulla parte imponibile del dividendo che è pari al 5%. Ricordiamo che l'imponibilità limitata dei dividendi nella misura del 5% si ha sia che il *Trust* eserciti attività commerciali che non. In quest'ultimo caso la limitazione è disposta dalla norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. In caso di utili provenienti da paesi o territori considerati a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali) l'indicato limite di imponibilità non opera e i dividendi, pertanto, concorrono integralmente alla formazione del reddito del soggetto.

[\(35\)](#) Aliquota Ires 27,5% sull'imponibile dei dividendi che è pari al 5%, vedi nota precedente n. 34.

[\(36\)](#) Aliquote Irpef.

[\(37\)](#) Come già indicato in nota n. 34, l'imponibilità limitata dei dividendi al 5% opera sia se il *Trust* è equiparabile ad un ente commerciale che ad un ente non commerciale.

[\(38\)](#) Pari al 43% - aliquota massima Irpef - del 5% del reddito imponibile.

[\(39\)](#) All'estero il dividendo della società italiana, corrisposto alla Soparfi in Italia, non subisce tassazione in uscita, purché in regime madre-figlia, quindi l'unica tassazione che subisce è quella interna.

[\(40\)](#) Non in regime di impresa.

[\(41\)](#) ricordiamo che le soglie di qualificazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir, sono rispettivamente:

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%;

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al

patrimonio superiore al 5%.

(42) Ricordiamo che il regime non è derogabile, nel senso che non è possibile richiedere alla società erogatrice degli utili la non applicazione della ritenuta, al fine di farli concorrere alla formazione del reddito secondo la tassazione ordinaria ad aliquote progressive (regime della dichiarazione).

(43) Dall'ipotesi in esame consegue un possesso di attività all'estero da denunciare in sede di dichiarazione dei redditi con presentazione del Quadro RW.

(44) I dividendi, derivanti da partecipazioni non qualificate in società non residenti sono tassati in capo alle persone fisiche con ritenuta d'imposta del 12,50% sul netto frontiera (ex art. 27, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). La ritenuta è operata dal sostituto d'imposta che interviene nella riscossione. Qualora i dividendi siano percepiti direttamente dai soggetti (persone fisiche), quindi senza l'intervento di un sostituto d'imposta, i percipienti per assolvere l'onere d'imposta, devono riportare il reddito in dichiarazione e autoliquidare un'imposta sostitutiva del 12,50% (circ. n. 26/E del 16 giugno 2004, in "il fisco" n. 26/2004, fascicolo n. 2, pag. 4008).

Poiché questi dividendi (in entrambi i casi) non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto (art. 3, comma 3, del Tuir), non compete il credito per le imposte assolute all'estero (art. 18 del Tuir).

(45) Quando la *holding* estera risiede in uno Stato con cui l'Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni la portata della norma sulla esteroinvestizione dovrebbe, in realtà, essere notevolmente ridimensionata. Infatti, in tali casi, la norma interna potrebbe essere contraddetta dalla norma (speciale) convenzionale, che prevale sulla prima. Con riferimento al caso specifico dove si ha una *holding* lussemburghese, poiché l'art. 4, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Lussemburgo individua un concetto di residenza che fa riferimento alla sede effettiva di controllo e direzione, e stabilisce che "Quando ... una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva" si ha che, se la *holding* lussemburghese è effettivamente amministrata in Lussemburgo, la stessa non potrà essere ritenuta fiscalmente residente in Italia; pertanto la norma antielusiva dell'art. 73, comma 5-bis, non può essere applicata e non viene invertito l'onere della prova in capo al contribuente. Si veda L. Del Federico, *Società estere e presunzione di residenza ai sensi del D.L. n. 223/2006*, in "il fisco" n. 41/2006, fascicolo n. 1, pag. 6375 e E. Vial, *Prime riflessioni sulla nuova presunzione di residenza delle società "esteroinvestite" e rapporto con le Convenzioni internazionali*, in "il fisco" n. 35/2006, fascicolo n. 1, pag. 5484.

(46) Peraltro non si considera opportuna neanche la scelta di detenere la partecipazione per il solo tramite della *off shore* (*holding* del '29), poiché in questo caso la tipologia societaria, che pur beneficia dell'esenzione in uscita della tassazione dei dividendi, determina in sede di distribuzione degli stessi una tassazione integrale in capo ai soci ex art. 47, comma 4, del Tuir, poiché la *holding* del '29 è un soggetto che si qualifica paradiso fiscale ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21 novembre 2001. In generale, quindi, se la *holding*

straniera è considerata paradiso fiscale, vuoi per la sua localizzazione o per la sua natura giuridica (come nel caso in esame la *holding* del '29) oltre al rischio esteroinvestizione deve essere considerata la normativa che impone la tassazione integrale dei dividendi distribuiti in capo ai soci residenti, ex art. 47, comma 4, del Tuir.

(47) Poiché ricordiamo che i redditi, percepiti per il tramite di un *Trust*, rilevano come redditi di capitale e subiscono una tassazione piena, secondo le aliquote personali del beneficiario, nell'esempio si ipotizza che l'aliquota sia quella massima del 43%.

(48) Vedi nota 32.

(49) Diversamente se, all'apertura della successione, il defunto non era residente, l'imposta è dovuta ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, limitatamente ai beni esistenti nello Stato. Con riferimento alle partecipazioni, il comma 3, lettera b), del richiamato art. 2 precisa che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato "le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale". Pertanto, nel caso in cui il defunto non era residente, occorre distinguere l'oggetto della successione. Nel caso in cui si tratti delle azioni della società operativa o della *holding* italiana, l'imposta è sicuramente applicabile, qualora invece si tratti delle azioni della *holding* estera, l'imposta potrebbe essere richiesta dall'Amministrazione sostenendo l'esistenza del bene (partecipazioni) nello Stato. In particolare, in quest'ultimo caso, ricorrendo allo stesso procedimento logico, utilizzato nell'ambito dell'attrazione a residenza nello Stato dei *Trusts* esteri, l'Amministrazione potrebbe individuare in Italia l'oggetto principale della *holding* estera in virtù del peso dell'investimento (indiretto) nell'operativa italiana sul complesso del suo patrimonio, cosicché le azioni della *holding*, ancorché formalmente estere, si potrebbero presumere esistenti nello Stato. In merito segnaliamo però la sentenza dell'11 giugno 2007, n. 13579 della Corte di Cassazione (in banca dati "fisconline") che ha ribadito che la semplice relazione di controllo esistente fra una *holding* non residente, le cui azioni, depositate all'estero, sono oggetto di trasferimento *mortis causa*, e una società italiana non può fare presupporre l'"esistenza" della società non residente in Italia ed attrarre così la successione ad imposizione in Italia. Per un commento vedi L. Belluzzo, *Imposte di successione e trasferimento di azioni estere*, in "Fiscalità internazionale" n. 6/2007, pag. 497.

(50) Reintrodotta nel nostro ordinamento con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e con L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).

(51) La franchigia spetta una sola volta, in presenza di più attribuzioni ricevute dalla stessa persona (sia per donazione che per successione). Se il beneficiario è una persona portatrice di *handicap*, indipendentemente dal grado di parentela la franchigia è di 1.500.000 euro. L'art. 2, comma 51, del D.L. n. 262/2006 stabilisce che, ogni 4 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede "all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita".

(52) Si rileva che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.Lgs. n. 346/1990, "sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quarantamilionari [euro 20.658,28], secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23".

(53) Sono parenti in linea collaterale di quarto grado, ad esempio, i cugini primi.

(54) Sono affini in linea retta, ad esempio, la suocera e la nuora.

(55) Intercorre un'affinità in linea collaterale di terzo grado, ad esempio, tra un soggetto e lo zio di sua moglie.

(56) In questo caso il valore fiscale delle partecipazioni ricevute, che ricordiamo è rilevante ai fini di una successiva cessione da parte degli eredi, poiché è quello contabile, potrebbe determinare una maggiore plusvalenza in sede di realizzo. In merito si deve però tener conto della periodicità e sistematicità con cui il nostro legislatore propone la possibilità di rivalutare detti beni.

(57) Con la circ. n. 58/E del 30 dicembre 2003, l'Agenzia delle Entrate recepisce la posizione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 993 del 28 gennaio 2000, in "Rivista del notariato" n. 1/2001, pagg. 194-196; Corte Cost. n. 250 del 14 giugno 2002, in "Rivista di diritto tributario" n. 6/2004, II, pagg. 310-314 e Cass. n. 6915 del 7 maggio 2003, in "Le società" n. 9/2003, pagg. 1227-1229), in merito all'interpretazione della norma in esame. È, infatti, chiarito che, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, la base imponibile di tali partecipazioni deve essere determinata avendo riguardo al valore contabile della quota-parte del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio o inventario, e non più al valore di mercato.

(58) Art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 364/1990.

(59) La Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) ha previsto il caso di esenzione dal pagamento dell'imposta quando a beneficiare del trasferimento sono i "discendenti". La finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 31, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) estende ai coniugi il beneficio dell'esenzione, sempre che sussistano le stesse condizioni già dettate per i discendenti.

(60) Anche in comproprietà ex art. 2347 del codice civile. Circ. n. 3/E del 2008.

(61) Valutazione diametralmente opposta occorre fare, invece, se il *Trust* è considerato fiscalmente residente nello Stato. (62) In questo caso l'ambito territoriale dell'imposta opera anche nel caso di donazioni realizzate all'estero o di donazioni aventi ad oggetto beni situati all'estero. In particolare trovano applicazione le seguenti regole: • se il donante era residente in Italia, l'imposta di donazione è dovuta in relazione a tutti i beni da questo trasferiti, anche se esistenti all'estero; • se il donante non era residente nello Stato, l'imposta di donazione è dovuta: - in relazione ai beni ed ai diritti trasferiti che si trovino in Italia; - anche in relazione a

beni e diritti trasferiti non situati in Italia, se il beneficiario è residente in Italia.

(63) Per un approfondimento in relazione all'applicazione dell'imposta di donazione ai vincoli di destinazione si vedano A. Mauro, *L'imposta di donazioni*, Eutekne dossier on line, 2008 e D. Stevanato-R. Lupi, *Imposta sulle successioni e donazioni: dove eravamo rimasti?*, in "Dialoghi di diritto tributario" n. 12/2006, pag. 1658. In relazione, specificamente, all'applicazione dell'imposta di donazione al Trust si vedano A. Busani, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in "Corriere tributario" n. 5/2007, pag. 360; *id.*, *Nessuna direttiva sul business*, in "Il Sole-24 Ore" del 10 agosto 2007, pag. 25; *id.*, *Interpretazione non giustificata quando mancano effetti traslativi*, in "Il Sole-24 Ore" del 24 gennaio 2008, pag. 29; R. D'Imperio, *Interpretazione fiscale, spazio per gli Ordini*, in "Il Sole-24 Ore" del 16 febbraio 2008, pag. 33; M. Cantillo, *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, *cit.*, pagg. 1047 e seguenti e P. Laroma Jezzi, *Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito*, Giuffrè, Milano, 2006. Infine, per un approfondimento sui business Trusts si rinvia a G. Semino, *Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni*, in "Trusts e att. Fid.", 2007, pagg. 344 e seguenti e M. Lupoi, *L'agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in "Trusts e att. Fid.", 2007, pagg. 497 e seguenti.

(64) L'atto istitutivo del Trust, privo di contenuto patrimoniale, è un atto meramente programmatico che sconta, quindi, l'imposta registro in misura fissa, in quanto atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 11, parte I, Tariffa, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

(65) Per questi orientamenti previgenti vedi A. Stesuri, *I Trust esteri in Italia: profili di diritto tributario*, in "Corriere tributario" n. 10/1999, pag. 702, nonché G. Semino, *Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni*, *cit.*, pagg. 344 e seguenti. Peraltro una breve sintesi delle impostazioni dottrinali previgenti è riportata nella relazione del Secit, *La circolazione dei "trust" esteri in Italia*, 1998.

(66) Si veda R. D'Imperio, *Interpretazione fiscale, spazio per gli Ordini*, *cit.*

(67) Ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano come abbiamo visto (paragrafo 4.2.2), nel rapporto di parentela ed affinità, la circ. n. 48/E, fugando i precedenti dubbi, chiarisce che occorre avere riguardo al rapporto intercorrente tra il disponente ed il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee). Nei Trust di scopo, gestiti per realizzare un determinato fine, che non hanno quindi per natura beneficiari, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota marginale dell'8%, prevista per le donazioni a favore degli "altri soggetti".

(68) Ovviamente ove dovute, perché potrebbero sussistere casi in cui l'imposta non è stata *ab origine* legittimamente assolta perché la donazione si è configurata con uno schema che, di fatto, ha determinato una non debenza o un'esenzione da imposta. Si pensi anche al caso delle segregazioni realizzate in passato, nell'arco temporale in cui l'imposta era stata abrogata dal nostro

Ordinamento.

(69) Tra le questioni non direttamente affrontate dalla circolare vi è il caso in cui il beneficiario del *Trust* sia lo stesso disponente (*settlor*). Anche in quest'ipotesi la devoluzione ai beneficiari deve considerarsi irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta perché, come evidenziato, l'atto originario di segregazione dei beni in *Trust* è sempre imponibile. In particolare all'ipotesi in argomento (beneficiario = disponente), si applica la stessa aliquota (8%) prevista per la segregazione dei beni in un *Trust* di scopo o in *Trust* con beneficiari non legati da parentela (o affinità) con il disponente. Non si ritiene di aderire alla tesi di chi sostiene che, nell'ipotesi in cui il beneficiario è lo stesso disponente, l'atto istitutivo del vincolo vada sottoposto ad un prelievo in misura fissa, "poiché da un lato non vi è tecnicamente un'aliquota disponibile per questo caso (sarebbe paradossale applicare l'aliquota di altri soggetti sul livello massimo dell'8%) e dall'altro lato, più in generale, in capo al *trustee* non si manifesta alcuna capacità contributiva in quanto l'intestazione dei beni a suo nome è lo strumento tecnico di un portage attraverso il quale si realizza lo scopo che con l'istituzione del *trust* è perseguito" A. Busani, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, cit. Sul punto ci permettiamo di osservare che l'applicazione dell'aliquota massima dell'8% al caso di specie è coerente con la graduazione dell'imposta disposta nella norma. Infatti si ritiene che le aliquote inferiori da applicare in base al grado di parentela e affinità tra il "disponente" ed il "beneficiario" sono tali (inferiori) proprio per agevolare determinati passaggi, in rispondenza di una tutela che l'ordinamento offre ai rapporti familiari, la cui espressione massima si rinviene nei passaggi generazionali dell'impresa che, a determinate condizioni, risultano addirittura esentati. Quando si esce da tali ambiti, il trattamento di favore non risponde più ad esigenze "sociali", pertanto è ammissibile che il "prezzo da pagare" sia più alto, soprattutto se si considera che lo stesso, nel caso di specie, consente di imprimere una tutela al proprio patrimonio, segregandolo e rendendolo di fatto non aggredibile dai terzi (si determina una specializzazione della responsabilità patrimoniale). In quest'ottica l'applicazione dell'imposta con aliquota massima (8%) risulta condivisibile. Osserviamo, peraltro, che questa è la stessa situazione che si verifica nel caso di intestazione fiduciaria, laddove si utilizzi lo schema della c.d. fiducia "romanistica". Circa l'applicazione dell'imposta a tali intestazioni, e non anche a quelle che si rifanno al c.d. modello "germanistico", si veda A. Cazzato, *Trust, l'Agenzia tra due "fiducie"*, in "Il Sole-24 Ore" del 15 marzo 2008, e F. Marchetti, *Fiducia, mandato con vincoli ridotti*, in "Il Sole-24 Ore" del 2 marzo 2008. Pertanto gli spossessamenti realizzati per il tramite di istituti differenti (*Trust* o negozio fiduciario) devono coerentemente subire lo stesso trattamento.

(70) Questa seconda impostazione dovrebbe, però, essere coordinata con le disposizioni in termini di prescrizione dei termini per l'accertamento dell'imposta di donazione che, in base al combinato disposto degli artt. 60 del d.lgs. n. 346/1990 e 76 del D.p.r. n. 131/1986, è di 5 anni.

(71) Art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006.

(72) La prima ipotesi, in termini di contrarietà al disposto normativo e la

seconda, seppur apparentemente legittima, non utilizzabile, qualora fosse intercorsa la prescrizione del diritto all'accertamento.

---

**quotidiano on line - © Wolters Kluwer Italia Srl - tutti i diritti riservati**